Citta' metropolitana di Torino Servizio risorse idriche

D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Bussoleno ad uso energetico rilasciata con D.D. n. 405-7910 del 18/7/2019. Titolare: Barsine S.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 405-7910 del 18/7/2019; Codice Univoco: TO-A-10669

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera (... omissis ...)

DETERMINA

- 1. di assentire a Barsine S.r.l. C.F. / P. IVA 03652250980 con sede legale in Calvisano (BS), via T. Edison n. 2, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Bussoleno da attuarsi in corrispondenza dell'attuale via di rilascio del DMV prescritto alla derivazione esistente *n. pr. 155/23* in capo al medesimo concessionario, in misura di una portata massima e media pari a 1825 l/s, per produrre sul salto di metri 3,8 la potenza nominale media di 68 kW con una producibilità media annua stimata in 0,477 GWh, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo di prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di rinnovo della concessione relativa alla derivazione principale di cui alla D.D. n. 932-47542 del 3/12/2009;
- 4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 6. che è fatta salva, se del caso, la necessità di attivazione della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6, comma 2 del D.lgs n. 28/2011 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento; in ogni caso sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario a norma di Legge in ordine alla piena attuazione dell'iniziativa in parola, alla realizzazione delle opere e all'esercizio dell'impianto in progetto, non ricompresi nel presente provvedimento;
- 7. prima dell'avvio dei lavori, con congruo anticipo, il concessionario dovrà trasmettere ai competenti Uffici dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po il progetto esecutivo delle opere, comprensivo delle opportune verifiche strutturali di tutti i manufatti e in particolare dei muri spondali anche allo scopo di assicurarne la stabilità rispetto alla nuova funzione di contenimento dei livelli idrici, e gli elaborati relativi alla cantierizzazione degli interventi in alveo e sulle sponde con relativo cronoprogramma di attuazione degli stessi;
- 8. di richiamare le prescrizioni, condizioni e indicazioni della D.D. n. 56-21134 del 9/8/2018 di conclusione della fase di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., le quali dovranno essere scrupolosamente rispettate da parte del concessionario nel corso dell'attuazione dell'iniziativa in parola;

- 9. di richiamare altresì tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nella Relazione di contributo tecnico-scientifico trasmessa agli atti del procedimento da ARPA Piemonte con nota prot. n. 37328 del 26/4/2019 e nel parere della Funzione Specializzata (F.S.) Tutela della Fauna e della Flora di questa Amministrazione prot. n. 39526 del 7/5/2019 che, analogamente a quanto sopra dovranno essere rispettate nell'attuazione dell'iniziativa;
- 10. di stabilire che, come richiamato in premessa, contestualmente alla realizzazione della nuova centralina di produzione idroelettrica il Concessionario è tenuto all'attuazione di un intervento di integrale rifacimento dell'esistente passaggio per la risalita dell'ittiofauna proprio della derivazione principale;
- 11. che il Concessionario è altresì tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di Legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente effettuata nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione;
- 12. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
- 13. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

- **Disciplinare di concessione** sottoscritto in data: 25/7/2019

(... *omissis* ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, che si intendono qui completamente richiamate, inserite nel provvedimento di questa Amministrazione D.D. n. 56-21134 del 9/8/2018 di conclusione della fase di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., ove non superate sulla base degli esiti dell'istruttoria esperita, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, richiamati nel provvedimento di Concessione di derivazione d'acqua, pena la decadenza della concessione medesima.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi. Per tutti i rapporti con le Autorità competenti il concessionario dovrà nominare un responsabile incaricato della attuazione di tutte le prescrizioni e misure cautelative previste dal progetto citato all'art. 4 e richiamante nei pareri/atti di assenso citati nel provvedimento di concessione. In sede di progettazione esecutiva dovranno essere effettuate le opportune verifiche strutturali delle opere e in particolare relativamente ai muri spondali per assicurarne la stabilità rispetto alla nuova funzione di contenimento dei livelli idrici: dovrà altresì essere dettagliato planimetricamente l'inizio e la fine dell'intervento relativo ai muri. Il progetto esecutivo delle opere insieme agli elaborati rappresentativi dell'intera cantierizzazione degli interventi, con particolare riferimento a tutte le operazioni da eseguirsi in alveo e sulle sponde, e al cronoprogramma di piena attuazione degli stessi, dovranno essere sottoposti, con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori, all'esame dell'Ufficio Operativo A.I.Po di Torino per verificare il recepimento delle prescrizioni di cui al

parere favorevole A.I.Po prot. n. 10052 del 30/4/2019. E' fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi ad eccezione di quanto autorizzato. Il concessionario deve mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le opere oggetto di concessione e provvedere a riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'uso derivante dalla concessione richiesta. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio AIPo di Torino riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali. Il concessionario è tenuto altresì a sviluppare una procedura di sicurezza da attuarsi in caso di previsione di fenomeni di piena del T. Dora Riparia al fine di garantire sempre il tempestivo azionamento degli organi di chiusura; tale procedura dovrà essere notificata al Comune di Bussoleno territorialmente competente per il coordinamento con il Piano di Protezione Civile Comunale.

Qualora eventuali opere da eseguire a tutela e difesa del territorio fossero condizionate dall'interferenza della presente concessione, sarà cura del concessionario provvedere tempestivamente all'esecuzione di tutte le modifiche ritenute necessarie da A.I.Po (stante la collocazione delle relative opere in area allagabile), senza che possa avanzare rimostranze o eccezioni di sorta ed assumendosi in carico l'onere dei relativi costi.

Durante la fase realizzativa e la successiva fase di esercizio il concessionario dovrà aver cura di adottare tutte le precauzioni e mettere in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee e del suolo, nel rispetto delle vigenti normative, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.

Qualunque eventuale danno a persone e cose ascrivibile all'impianto idroelettrico o alle opere ad esso connesse, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa e successivamente durante la fase di esercizio, sarà a totale carico del concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e cose, manlevando e tenendo indenne l'A.I.Po e la pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti di controllo l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata ed eventualmente dei livelli idrici, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

Trattandosi di una subderivazione attuata su quota parte del DMV prescritto alla derivazione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento danni (fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione) in seguito a possibili riduzioni nelle disponibilità della risorsa conseguenti alla variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale in seguito al rinnovo della concessione medesima, ad eventuali aggiornamenti normativi e degli strumenti di pianificazione di riferimento ovvero a revoca della concessione principale. Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. n. 22/1999, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, possibilmente visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera di captazione (TO-A-10669). Il titolare dell'opera è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente. Il concessionario ha infine l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti

con la Pubblica Amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Trattandosi di utilizzo di acqua a scopo energetico attuato mediante turbina collocata nel corpo della traversa, il concessionario non è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 8/R 2007. Tuttavia nell'attuazione del proprio intervento e nell'esercizio dell'impianto, il concessionario dovrà aver cura di garantire sempre, a monte della traversa e in particolare in corrispondenza delle vie atte al rilascio del DMV già prescritto alla derivazione principale, il mantenimento dei corretti livelli idrici di cui al progetto citato all'art. 4: ciò al fine di consentire al complesso dei sistemi di derivazione esistenti e di nuova realizzazione il pieno rispetto dei termini di concessione. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre differenti restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPo), anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni normative.

Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

Il concessionario dovrà realizzare gli interventi atti a garantire il corretto rilascio del DMV nei termini di cui alla concessione della derivazione principale e con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto di cui all'art. 4. Nello specifico, nel rispetto dei citati termini di concessione, è prevista una ripartizione della portata di DMV per effetto della quale: 1825 l/s transiteranno attraverso il canale che ospiterà la nuova centralina in progetto; 400 l/s transiteranno in corrispondenza della scala di risalita per l'ittiofauna; 900 l/s transiteranno lungo il canale ausiliario con finalità attrattiva a favore della risalita dell'ittiofauna. L'Autorità concedente potrà richiedere l'installazione di ulteriori dispositivi di misura del DMV qualora ritenuto necessario o per effetto di sopravvenute norme in materia. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio dell'impianto - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel Certificato di Collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti. In corrispondenza delle sezioni di rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché apposite aste idrometriche tarate per la lettura da parte di un pubblico non specialistico del valore di portata da rilasciare in modo da consentire un'immediata verifica del rispetto dello stesso: le aste dovranno quindi evidenziare la tacca con relativo valore numerico, corrispondente alla portata pari alla frazione di DMV da rilasciare attraverso la specifica via di rilascio, di colore rosso e realizzata con modalità idonea a perdurare nel tempo (incisione con verniciatura ad alta durabilità).

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario, contestualmente all'attuazione dell'iniziativa di cui alla presente nuova concessione, dovrà provvedere al rifacimento della scala di risalita esistente secondo quanto approvato nell'ambito del progetto di cui all'art. 4, nonché alla sua regolare manutenzione. Nell'ambito della progettazione esecutiva del presente manufatto il concessionario dovrà aver cura di rispettare quanto richiesto dalla F.S. Tutela della Fauna e della Flora di questa Amministrazione nell'ambito del parere prot. n. 39526 del 7/5/2019 dandone puntuale riscontro all'Autorità concedente, alla medesima Struttura competente e ad ARPA Piemonte. Tale scala dovrà essere realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alle Linee Guida regionali di riferimento. Il concessionario, in aggiunta a quanto prescritto all'art. 11 circa la verifica della corretta funzionalità idraulica dei manufatti atti al rilascio del DMV, dovrà prevedere altresì l'attuazione di uno specifico programma di monitoraggio della funzionalità del passaggio per pesci da affidare ad un tecnico ittiologo esperto e da protrarre per un massimo di tre anni dalla data di messa in esercizio del nuovo impianto. I risultati del monitoraggio dovranno essere via via trasmessi all'Autorità concedente, alla F.S. Tutela della Fauna e della Flora di questa Amministrazione e all'ARPA Piemonte. Resta fatta salva la possibilità, da parte delle Autorità competenti, di richiedere al concessionario l'attuazione, a sua cura e spese, degli accorgimenti

tecnico-progettuali ovvero gestionali che si rendessero necessari, anche in risposta agli esiti del monitoraggio condotto, al fine di conseguire la corretta funzionalità della scala. (... omissis ...)"